



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E., dr.ssa Anna Maria Diana,

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 13.2.2014;

letti gli atti,

letta l'ordinanza del 16.12.2013 alla quale si fa integrale rinvio;

OSSERVA

Per quanto concerne la questione della validità del pignoramento, eseguito nella misura di $\frac{1}{2}$ dell'intera proprietà del bene acquistato in comunione legale, occorre rilevare che la stessa ha in linea di principio una struttura normativa non riconducibile alla comunione ordinaria.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 17 marzo 1988 n. 311, in Foro it. 1990, I, 2146), mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale è una comunione senza quote: nell'una le quote sono oggetto di diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto alla quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma, c.c.).

Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi e i loro eredi (art. 194 c.c.). La quota nella comunione legale fornisce quindi solo l'astratta misura del riparto, suscettibile di applicazione (e quindi di concreta realizzazione del proprio contenuto patrimoniale) nella sola fase di scioglimento della comunione.

Corollario del principio di indisponibilità della quota nella comunione legale è l'inespropriabilità da parte del creditore personale del coniuge della "quota" di pertinenza di quest'ultimo. Ove peraltro si ammettesse l'espropriazione della quota si giungerebbe alla conclusione, incompatibile con la natura ed il fondamento giuridico della comunione legale dei beni, della sostituzione del coniuge, all'interno della comunione legale, con un terzo estraneo al rapporto coniugale, vale a dire l'aggiudicatario della quota escussa. Per giungere a tale risultato si dovrebbe prima passare attraverso lo scioglimento della comunione, e dunque si dovrebbe concepire l'espropriazione forzata da parte del creditore particolare come causa di scioglimento della comunione legale, in





modo che il creditore possa soddisfarsi sulla quota di liquidazione. Tale soluzione contrasta però con il principio di tassatività delle cause di scioglimento della comunione legale (elencate dall'art. 191 c.c.).

Si consideri inoltre l'effetto elusivo del precetto di cui al secondo comma dell'art. 189 c.c. che deriverebbe dall'espropriazione nei limiti della "quota".

A mente della disposizione appena citata, i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato; ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione. Ove si procedesse all'espropriazione della singola "quota" l'art. 189 c.c. non troverebbe applicazione, e le ragioni di privilegio dei creditori della comunione verrebbero neutralizzate.

Si deve pertanto concludere nel senso che oggetto dell'azione esecutiva può essere solo il singolo bene comune, e non la quota indivisa.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di vendita e per l'effetto dichiara la improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 140/2007 RGE

DICHIARA

L'inefficacia del pignoramento eseguito dall'Ufficiale giudiziario di TORRE ANNUNZIATA in data 15.6.2007, in danno di D. G. M.

ORDINA

Al Conservatore dei registri immobiliari di Napoli 2 di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento di cui sopra, avvenuta il 12.9.2007, in danno del debitore esecutato D. G. M. a favore di BANCA spa contrassegnata dal REG. GEN. al n. 60880 e nel REG.PART al n. 30576, una volta divenuta non più impugnabile la presente ordinanza. Torre Annunziata, 14.2.2014

Il giudice dell'esecuzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 FEB 2014
Il Dire. Amministrativo
(*dr. Francesco Cinquegrana*)

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

